

Vista la legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) e in particolare l'articolo 9 ter (Disciplina dei beni silvo-pastorali) che dispone in ordine all'utilizzazione dei beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, oggi Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali;

Considerato che il comma 3 del medesimo articolo 9 ter stabilisce che l'uso temporaneo dei beni suddetti deve avvenire solo nel rispetto della loro destinazione ed è disciplinato con apposito regolamento regionale nel quale vengono fissati anche i criteri per il calcolo del corrispettivo che può essere agevolato a favore di soggetti portatori di pubblici interessi e a favore di personale specificamente autorizzato dall'Amministrazione regionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 367 del 28 dicembre 2009 con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'articolo 9 ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali";

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore di detto regolamento e della sua applicazione è stata riscontrata la necessità di apportare al medesimo alcune modifiche che ne amplino i soggetti fruitori non previsti nel testo vigente ma perseguenti finalità in sintonia con la destinazione dei beni;

Considerato che lo schema di regolamento predisposto dalla competente struttura regionale è stata inviato in diramazione a tutte le Direzioni centrali interessate in data 6 maggio 2010;

Visto il testo definitivo dello schema di regolamento predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali quale parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuto di approvarlo;

Visto lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di approvare il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2009, n. 367 (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 ter, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni in materia di finanza regionale) concernente l'uso temporaneo dei beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali)" nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

2. Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.